

**Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/  
Commissione delle Comunità europee**

(Causa F-120/07)

(2007/C 315/95)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 2005, 25 ottobre 2005, 15 marzo 2007 e 20 luglio 2007 con cui essa limita a 12 i giorni di congedo ordinario non utilizzato nell'anno 2004 che il ricorrente può riportare e per i quali si calcola, di conseguenza, l'indennità compensatoria al momento della cessazione dal servizio;
- Condannare la Commissione al versamento di un'indennità compensatoria per i 26,5 giorni di congedo annuale non utilizzati e non pagati, ai sensi degli artt. 4, n. 2, dell'allegato V dello statuto dei funzionari, unitamente agli interessi annuali del 2 % superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento a decorrere dal 1° aprile 2005;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente fonda il suo ricorso sulla violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, dell'allegato V dello Statuto dei funzionari e della comunicazione della convenuta 66-2002. Ai sensi di tali disposizioni, il ricorrente avrebbe diritto a riportare al 2005 tutti i giorni di congedo ordinario non utilizzato nel 2004, poiché non ha potuto, per ragioni di servizio, utilizzare il suo congedo ordinario fino alla fine dell'anno civile 2004. Ciò sarebbe stato, infatti, dovuto al fatto che egli era stato colpito da una malattia, successivamente riconosciuta come malattia professionale.

Inoltre il ricorrente sostiene che la domanda di risarcimento aggiuntivo risulta dal rifiuto illegittimo opposto dalla convenuta

al pagamento dell'indennità compensatoria dovuta conformemente all'art. 4, n. 2, dell'allegato V dello statuto dei funzionari, al momento della sua cessazione dal servizio.

**Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/  
Commissione delle Comunità europee**

(Causa F-121/07)

(2007/C 315/96)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007 per la parte in cui esse rifiutano al ricorrente l'accesso immediato e illimitato ai dati e ai documenti posseduti dalla convenuta sul suo conto; il che comprende, al momento e nello stato attuale, la trasmissione di copie integrali, preferibilmente elettroniche, nonché, in subordine, la consultazione completa e la possibilità di prendere estratti o note in riferimento:
  - al suo fascicolo personale, corrispondente alle disposizioni dell'art. 26 dello statuto e tutti i fascicoli paralleli, anche elettronici (come Sysper 2);
  - a tutti i documenti relativi alla procedura e alle decisioni relative alla sua valutazione e promozione a partire dall'1.1.2002;
  - al fascicolo OLAF nella procedura OF/2002/0356;
  - al fascicolo nella procedura per il trattamento della sua domanda del 7.3.2005;